



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 13 del 03/02/2004

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 15 gennaio 2004, n. 10

Procedure di verifica di assoggettabilità a V.I.A. e valutazione di incidenza - Realizzazione del villaggio vacanze "Galaso" in agro di Vinosa (Ta) - Prop. Panetta Michele e Panetta Silvana.

L'anno 2004 addì 15 del mese di gennaio, in Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca LIMONGELLI, ha adottato il seguente provvedimento:

con nota acquisita al prot. n. 2549 dell'11.03.2003, veniva presentata istanza di verifica e valutazione di incidenza ai sensi della L.R. n. 11/2001 per la realizzazione del Villaggio Vacanze "Galaso" sito in località Marina di Ginosa (Ta) da parte di Sigg. Panetta Michele Giacomo e Panetta Silvana Anna Maria, tramite il Dott. Panetta Franco - c/o Ing. Paolo Magrini - Via Pirandello, 14 - Marina di Ginosa (Ta) -;

con nota acquisita al prot. n. 2936 del 31.03.2003, il Settore Ecologia comunicava ai proponenti di essere in attesa della comunicazione dell'avvenuto deposito degli elaborati presso il Comune interessato, ai sensi dell'art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001. Con la stessa nota invitava l'amministrazione comunale interessata ad esprimere il proprio parere, ai sensi dell'art. 16, comma 5 della, legge regionale sopra specificata;

con nota acquisita al prot. n. 4344 del 19.05.2003, il dott. Franco Panetta comunicava il deposito degli elaborati del progetto di che trattasi presso il Comune di Ginosa;

con nota acquisita al prot. n. 5105 del 12.06.2003, la Provincia di Taranto trasmetteva il parere favorevole all'intervento proposto, a condizione che "... venga integrato uno studio geologico ed idrogeologico dettagliato sulle aree interessate alla lottizzazione, al fine di valutare l'impatto sul sottosuolo e sulle acque sotterranee...";

con nota acquisita al prot. n. 7275 del 12.08.2003, il Dirigente UTC del Comune di Ginosa, comunicava l'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio, dal 07.05.2003 al 05.06.2003, dell'avviso pubblico di cui all'art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001. Veniva inoltre comunicato che nei tempi di pubblicazione non erano pervenute osservazioni e/o opposizioni;

nella seduta del 12.12.03 il Comitato Reg.le di V.I.A. ha rilevato che:

L'intervento proposto si colloca all'interno della zona pSIC "Pinete dell'Arco Jonico" sito istituito sulla base della presenza dei seguenti habitat prioritari:

- Foreste dunari di *Pinus halepensis*;

- Steppe salate;
- e di molti habitat di interesse comunitari, quali:
- Foreste termomediterranee riparali e a galleria (Nerio-Tamaricetea);
- Dune mobili ad *Ammophila* ed *Agropyron*;
- Vegetazioni annue del Thero-Brachypodietea.

Numerosissime sono le specie animali prioritarie e di interesse comunitario, soprattutto uccelli e rettili.

Si tratta di un sistema che, pur presentando nel tratto delle vegetazioni di duna, bassa fragilità intrinseca, in altri (steppe salate) presentano elevata fragilità.

I pericoli maggiori sono dovuti all'erosione, all'edilizia ed agli incendi per le dune, e dalle alterazioni della falda e della circolazione idrica, per i secondi.

Lo studio di impatto ambientale al punto 7.2 "Impatto sul fattore suolo" evidenzia quali sono gli impatti che la realizzazione delle strutture potrebbero comportare sulla fascia dunale e retrodunale e sulla zona costiera.

In particolare riporta che gli scavi che si andranno ad effettuare in fase di cantiere "indurranno il rischio di instabilità e di cedimenti che, accentuati dalla presenza di acqua, potrebbero causare impraticabilità delle aree di manovra, possibili allagamenti delle aree di scavo, instabilità delle pareti e delle superfici di pendenza. Le precipitazioni potranno causare inoltre un inquinamento delle acque superficiali che confluiscono nel canale scolmatore dovuto ad intorbidimento temporaneo. L'impatto relativo alla duna costiera è di tipo indiretto poiché non causato da interventi strutturali, ma dal passaggio di turisti che si recano al mare, il calpestio della sabbia genera interferenza con la vegetazione di psammofite che svolge una azione fondamentale nel consolidamento delle sabbie...".

Al punto 7.1. "Impatto sul fattore acqua", tra l'altro dice che: "... fenomeni di interferenza delle acque con il suolo sono legati alla fluttuazione del livello di falda. In seguito ad eventi di pioggia si assiste ad un innalzamento della falda che nelle fasce retrodunali si porta a piano campagna, provocando impaludamenti. La natura limosa dei terreni comportafenomeni di ristagno persistenti nel tempo ...".

Si evidenzia ancora che:

- problemi di allagamento si possono verificare in sede di scavo, mentre in fase di esercizio le acque di prima pioggia andranno depurate prima del loro sversamento;
- che non vi saranno fenomeni di interferenza con il deflusso delle acque data la modesta entità delle fondazioni;
- che le acque fognarie saranno convogliate al depuratore comunale.

Infine al punto 8.1 "Riduzione dell'impatto su acqua e suolo" a proposito della zona depressa che interessa l'intervento. si prescrive: "Al fine di evitare allagamenti e ristagni si dovranno prevedere nell'area opere di drenaggio superficiale delle acque. Le acque di drenaggio e di pioggia dovranno essere avviate ad un impianto di pretrattamento di tipo chimico-fisico prima di essere smaltite nel canale scolmatore. In fase di cantiere si dovrà utilizzare materiale inerte per mantenere drenate le superfici di spaleamento e dovranno essere disponibili adeguati sistemi di pompaggio per l'aspirazione delle acque. Per quanto riguarda le unità residenziali si avverte di eseguire scavi limitati a 1, 0-1, 5 mt. di profondità e l'adozione di fondazioni di tipo superficiale a platea".

La V.I.A. evidenzia in modo puntuale le caratteristiche della superficie di circa 13 ha interessata dall'intervento ed in particolare la delicatezza del sito sotto l'aspetto idrogeologico, peraltro già oggetto di opere di bonifica.

Poco viene detto circa la possibile riduzione degli impatti sul sistema idrogeologico e nulla circa le modalità con cui dare concreta attuazione, a tali opere di mitigazione. Appare evidente infatti come le opere di fondazione inevitabilmente "a platea" considerata "la natura limosa dei terreni" non potranno che accentuare i fenomeni di ristagno persistenti nel tempo ogni qualvolta si verificano piogge.

Le stesse opere di fondazione, dato il livello superficiale della falda, non potranno non interferire con la stessa andando ad alterare un già difficile sistema di drenaggio faticosamente realizzato attraverso opere di bonifica.

La tav. 6 - "Schemi di urbanizzazione riporta in planimetria lo schema della rete fognante dalla quale non è dato evincere la profondità di posa della rete stessa e le pendenze di scorrimento data la caratteristica del terreno.

La tav. 7 - "Schemi tipologici indica per la rete fognante "condotta in cemento armato" assolutamente vietata dalle norme.

Inoltre l'elevato numero di presenze che insisteranno sull'area' di cui non è prevista alcuna regolamentazione né opere di mitigazione, l'allargamento della via di accesso al mare che, tagliando la duna, potrà innescare pericolosi fenomeni di erosione, gli interventi nella fase edilizia e successivamente gestionale per ridurre od evitare i naturali allagamenti dell'area d'intervento che altereranno in modo irreversibile il delicato equilibrio idrogeologico dell'area con non prevedibili effetti sull'area umida di Salinella, importante habitat prioritario, assieme ai rilievi di carattere urbanistico sopra riportati, sconsigliano l'attuazione degli interventi proposti nell'area in oggetto;

- per tutto quanto sopra, il Comitato Regionale per la V.I.A., tenuto conto che l'opera in argomento va ad alterare in modo irreversibile un territorio che, per le sue caratteristiche naturalistiche ed idrogeologiche, deve essere conservato nella sua integrità, ha espresso parere sfavorevole all'intervento proposto;

- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;

- Vista la L.R. n. 11/2001;

- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;

DETERMINA

- di esprimere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 12.12.2003, parere sfavorevole per la valutazione di incidenza ambientale e di ritenere il progetto per la realizzazione del Villaggio Vacanze "Galaso" sito in località Marina di Ginosa (Ta), proposto Sigg. Panetta Michele Giacomo e Panetta Silvana Anna Maria tramite il Dott. Panetta Franco - c/o Ing. Paolo Magrini - Via Pirandello, 14 - Marina di Ginosa (Ta) assoggettato alle procedure di V.I.A.;

Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;

Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;

Di dichiarare che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;

Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;

Di trasmettere, in originale, il presente provvedimento alla Segreteria della G.R.

Il Dirigente del Settore
Dott. Luca Limongelli
